

Obbligazioni naturali - Unioni di fatto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28 del 02/01/2025 (Rv. 673591-01)

Doveri morali e sociali - Adempimento di obbligazioni naturali - Condizioni - Fondamento.

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza; del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28 del 02/01/2025 (Rv. 673591-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2034